

Giovedì 30 LUGLIO 2020

Radiazioni ionizzanti. Governo recepisce la direttiva europea

Il decreto, oltre a recepire nel nostro ordinamento la direttiva [Euratom 2013/59](#), provvede a riordinare e armonizzare la normativa di settore, assicurando il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima direttiva.

Il Consiglio dei Ministri di ieri sera, su proposta del Ministro per gli affari europei **Vincenzo Amendola**, del Ministro della salute **Roberto Speranza**, del Ministro dello sviluppo economico **Stefano Patuanelli**, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali **Nunzia Catalfo** e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **Sergio Costa**, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom ([vedi schema decreto ante esame parlamentare](#)).

Il decreto, oltre a recepire nel nostro ordinamento la direttiva, provvede a riordinare e armonizzare la normativa di settore, assicurando il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima direttiva.

Tra le novità, nell'ottica di una più ampia tutela dei lavoratori esposti a fattori di rischio, la direttiva prevede tra l'altro che il responsabile della sorveglianza sanitaria possa richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore e, inoltre che informi il lavoratore stesso riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa come avviene già oggi per l'esposizione all'amianto.

La sorveglianza sanitaria in corso del rapporto di lavoro resta a carico del datore di lavoro, mentre gli accertamenti sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico del servizio sanitario nazionale.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e dalle competenti Commissioni parlamentari.